

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103-5236-5247-A 109

SEDE REFERENTE:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa (*Esame e rinvio*) 109

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 112

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 ottobre 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
C. 5103-5236-5247-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 10.40 alle 10.50 e dalle 14.40 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.

C. 5463 Moffa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa degli enti pubblici previdenziali: il provvedimento, in particolare, modifica i principi generali ai quali i regolamenti interni di organizzazione devono uniformarsi, ridefinendo composizione e funzioni degli organi di *governance*.

Al riguardo ricorda, in via preliminare, che la disciplina degli enti previdenziali pubblici negli ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo accorpamento degli enti rimasti pubblici a seguito della privatizzazione delle casse professionali;

tale processo è giunto a compimento con il decreto-legge n. 201 del 2011, che, nel disporre la soppressione di INPDAP ed ENPALS (e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS) ha lasciato in vita unicamente INPS e INAIL. Per quanto concerne la *governance* degli enti, rammenta altresì che la disciplina di base, recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 (che individuava quali organi il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci ed il direttore generale), è stata ampiamente rivista dal decreto-legge n. 78 del 2010, che – in particolare – ha sostanzialmente convogliato nella figura del solo presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al presidente e al consiglio di amministrazione (conseguentemente soppresso), configurando quindi un organo monocratico al vertice degli Istituti. Per quanto attiene, invece, alla composizione dei consigli di indirizzo e sorveglianza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati regionali e provinciali, ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto una riduzione del numero dei componenti non inferiore al 30 per cento.

Passando, più specificamente, ai contenuti del provvedimento in esame, rileva che per quanto concerne gli organi degli enti si prevede in primo luogo la soppressione del presidente quale organo monocratico, con il conseguente trasferimento delle funzioni ad esso attualmente attribuite al consiglio di amministrazione e al consiglio di strategia e controllo; vengono, poi, riviste composizione e funzioni del consiglio di strategia e controllo (che sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza), del collegio dei sindaci e del direttore generale; infine, viene prevista la creazione di un organismo indipendente di valutazione.

Fa presente che la proposta configura il consiglio di amministrazione come composto da cinque membri, che eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente; i componenti del consiglio di amministrazione, scelti in base a criteri di alta

professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Evidenzia che il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e di controllo una relazione sull'attività svolta. Sottolinea, quindi, che al consiglio di amministrazione spetta la nomina dei componenti dell'organo di controllo interno (potere attualmente riservato al Presidente), d'intesa con il consiglio di strategia e controllo.

Si sofferma, poi, sul consiglio di strategia e controllo, composto da 12 membri, di cui cinque in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e cinque in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il consiglio di strategia e controllo sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza, composto da 24 membri. Osserva che i componenti del consiglio di strategia e controllo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti con specifica competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto

negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici. Per quanto riguarda le funzioni dell'organo (determinazione degli obiettivi strategici pluriennali; emanazione delle direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approvazione in via definitiva del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei piani pluriennali e dei criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento), segnala che restano sostanzialmente confermate quelle attualmente attribuite al consiglio di indirizzo e vigilanza; viene poi stabilito che il possesso dei requisiti per la nomina a componente del consiglio di amministrazione e del consiglio di strategia e controllo deve essere comprovato da apposito *curriculum* (da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale); inoltre, viene prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quella di componente del consiglio di strategia e di controllo.

Fa notare che il provvedimento rafforza anche la figura del direttore generale (sempre nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del consiglio di amministrazione, come attualmente previsto), sancendone la partecipazione, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e specificando che ad esso competono la gestione dell'ente e il conferimento e la revoca dei dirigenti generali; la sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina ed è, normalmente, di 5 anni.

Sottolinea che il collegio dei sindaci viene ridotto a tre membri (dagli attuali sette), di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico, e può anche non essere un dipendente pubblico, mentre i suoi componenti devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. Ricorda, poi, che per il collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL sono nominati due membri supplenti e che

lo stesso provvedimento specifica le funzioni del collegio, prevedendo che ad esso compete (oltre alle funzioni di cui all'articolo 2043 del codice civile) la vigilanza sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrate dall'ente.

Segnala che, per quanto riguarda la durata degli organi, il provvedimento conferma la disciplina vigente (comma 8), in base alla quale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; esso dispone, inoltre, l'istituzione dell'organismo interno di valutazione (già previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo n. 150 del 2009, cosiddette « riforma Brunetta »), con il compito di definire il sistema della valutazione della *performance*: i componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Fa notare che essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Sottolinea, poi, che l'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo, ed è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima fascia dell'ente, collocati fuori ruolo.

Infine, osserva che il provvedimento prevede che ai componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di strategia e di controllo e al presidente del collegio dei sindaci dell'ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo (attualmente previsto per il solo Presidente) stabilito con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne, dunque, il prosieguo dell'esame, considerato che risultano in corso di presentazione altre proposte di legge vertenti sulla medesima materia, propone di attendere che queste vengano effettivamente assegnate alla Commissione e possano, conseguentemente, essere abbinate al progetto di legge in titolo, al fine di poter avviare la discussione avendo chiaro il quadro complessivo delle proposte medesime.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ritiene che si possa procedere nel senso appena indicato dal relatore, a condizione che le preannunciate, ulteriori, proposte di legge sull'argomento siano assegnate alla Commissione entro la metà della prossima settimana; in caso contrario, la Commissione stessa – considerati anche i tempi di programmazione previsti per l'Assemblea – dovrà procedere senza indugi con l'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha acquisito dal Governo dati ed elementi conoscitivi sulla potenziale platea dei soggetti beneficiari dei provvedimenti in esame, unitamente ai conseguenti oneri finanziari.

Preso atto che i gruppi hanno approfondito detta documentazione e che, pertanto, vi è ora l'esigenza di verificare la possibile unificazione – in tempi rapidi – dei progetti di legge in esame, propone di procedere alla nomina di un comitato ristretto per lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria legislativa sulle proposte di legge nn. 3693, 5215 e 5219.

La Commissione delibera di nominare un comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda che i provvedimenti in titolo intervengono su problematiche che presentano un'urgenza pari a quella dei progetti di legge concernenti i cosiddetti « esodati ».

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'auspicare che i lavori del comitato ristretto appena nominato, vista l'urgenza di intervenire sull'argomento, si possano concludere già entro la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.